

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **2021**, il giorno **10** del mese di **settembre**, alle ore 11:00, presso la sede dell'ATAM S.p.A. di Reggio di Calabria – Terminal Botteghele - si è riunita l'assemblea ordinaria della società, convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Dimissioni dell'Amministratore Unico
- Nomina Consiglio d'Amministrazione

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, il dr. Francesco Perrelli Amministratore Unico, il quale constata che:

sono presenti:

- per il Comune di Reggio Calabria la dott.ssa Mariangela Cama delegata dal Sindaco con nota prot. N 0163572.u del 09/09/2021 ;
- per la Città' Metropolitana il dott. Carmelo Versace delegato dal Sindaco Metropolitan con nota prot.n.62202 del 6/06/2021 in collegamento steaming
- i componenti del Collegio Sindacale nelle persone
- il Presidente dott. Giuseppe Gulli
- dott.ssa Maria Teresa Fragomeni, Componente;
- dott.ssa Sabrina Condemi, Componente;
- il Revisore Legale dott. Cosimo Forgione
- Avv. Demetrio Barreca Direttore Generale-Partecipate

E' chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Mariangela Saia.

Premesso che

- l'assemblea era stata convocata con medesimo odg, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, con nota dell'Amministratore Unico prot. n. 3811 del 25/08/2021, per le ore 15.30 del 09/09/2021;
- non essendo presenti tutti i soggetti convocati, previa intesa telefonica, si era convenuto di rinviare l'inizio dell'assemblea alle ore 11.00 del 10/09/2021;

Considerato che sono presenti, direttamente o per delega, tutti i soggetti chiamati a partecipare all'assemblea ai sensi dello Statuto,

il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare e si procede all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno:

“Dimissioni dell'Amministratore Unico”

Prende parola il dott. Perrelli il quale ringrazia i soci per la fiducia accordatagli in questi anni di sua gestione, nonché tutti i collaboratori che hanno consentito di raggiungere tali risultati.

Si prende, dunque, atto delle dimissioni dell'Amm.re Unico. I soci ringraziano il dott. Perrelli dell'attività prestata in questi anni, evidenziano gli importanti risultati raggiunti dall'ATAM nel periodo della sua gestione.

A questo punto, i rappresentanti dei due soci, congiuntamente chiedono che venga inserito, prima del successivo argomento all'ordine del giorno, il seguente 2^ punto:

“Istituzione del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero e del compenso degli amministratori”.

Approvata la richiesta, si passa quindi alla discussione del predetto punto.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Reggio Calabria, il quale premette che la scelta dell'organo amministrativo, a norma delle disposizioni di legge e statutarie vigenti, è di competenza dell'assemblea dei soci.

In proposito, l'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016, stabilisce che: *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri [...]”.*

La predetta norma, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 100/2017, ha rimesso all'autonomia statutaria e alla libera autodeterminazione dei Soci il potere di individuare l'organo amministrativo ritenuto più idoneo, seppur nel rispetto di precisi e motivati parametri, in luogo di un DPCM che, secondo l'originaria formulazione, doveva predeterminare i criteri sulla base dei quali l'assemblea della società a controllo pubblico avrebbe potuto optare tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, il rappresentante del Socio Comune di Reggio Calabria - richiamando i contenuti del decreto sindacale n. 34 del 09.09.2021 (prot. n. 164120 di pari data) - espone le motivazioni della

scelta, quale organo amministrativo della società ATAM spa, di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che si presenta più idonea di quella attuale dell'Amministratore unico rispetto al fine del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di adeguatezza organizzativa e comunque in linea con il principio di contenimento dei costi, conformemente con il menzionato disposto dell'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016.

Nello specifico si rappresenta quanto segue:

- La complessità organizzativa che caratterizza la Società, con riferimento specifico alla peculiare e complessa struttura e alla rilevanza delle attività svolte, tra cui in particolare l'attività di trasporto pubblico locale, sarà considerevolmente incrementata con l'ingresso nel capitale sociale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I dati (tratti dal bilancio chiuso al 31.12.2020) relativi alla consistenza del Patrimonio netto aziendale, pari a € 611.543,00, nonché il valore della produzione del bilancio pari ad €. 18.067.990,00, confermano inequivocabilmente tale elemento di complessità gestionale.
- L'ingresso della Città Metropolitana di Reggio Calabria nella compagine societaria, a fianco del Comune di Reggio Calabria, non può non essere adeguatamente considerato anche in ragione del fatto che è intenzione di entrambi i soci di improntare l'organizzazione aziendale come «*società in house*», secondo il modello e la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 175/2016, cioè: “*le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3*”; a sua volta l'art. 16 del medesimo D.Lgs. stabilisce che:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”.

- Emerge pertanto la necessità di procedere con meccanismi di nomina - disciplinati anche dalla convenzione tra i Soci pubblici ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - che consentano il rispetto degli equilibri tra i diversi azionisti. In particolare, una composizione a tre membri del Consiglio di Amministrazione consente di assicurare un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei Soci in seno all'organo amministrativo.
- La garanzia di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale consente inoltre una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui sarà assoggettata la Società, e tali da permettere

l'attribuzione di specifiche funzioni (necessarie per legge o statuto) senza ulteriore aggravio di costi di reclutamento di personale o collaboratori.

- Ulteriore ragione di adeguatezza organizzativa a favore dell'organo collegiale proposto è la possibilità di individuare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, uno specifico Comitato Controllo Interno e Rischi con funzioni di accertamento dell'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità e di verifica della conformità degli adempimenti operativi delle normative interne;
- inoltre, il contenimento dei costi viene comunque assicurato nella Società. Infatti, il costo complessivo dell'Amministratore Unico dell'ATAM spa è in atto pari complessivamente a euro 30.600,00 l'anno. Il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate all'attuale compenso dell'amministratore unico, non in linea con le complessità gestionali della Società, soprattutto in divenire; tale emolumento risulta infatti estremamente contenuto, così da privare di sostanziale significatività il compenso potenzialmente erogabile dalla società a controllo pubblico, con il rischio di dover rinunciare a professionalità adeguate, a tutto detrimento del principio di buon andamento che investe l'azione delle società in questione;
- a riguardo, è utile richiamare la normativa attualmente vigente in materia di compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica; in base all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), *“Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna*

fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori [...] che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti dalle altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico [...] Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso i risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta". Ai sensi del successivo comma 7, peraltro, *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"*. In base al predetto articolo 4, comma 4, secondo periodo, *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*. Ad oggi, non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 11, continua ad applicarsi – a oltre cinque anni dall'entrata in vigore del Testo unico - la previsione del comma 7, il che ha determinato l'emersione di una serie di criticità evidentemente non previste dal legislatore perché strettamente connesse all'ultrattività di una disposizione la cui operatività doveva essere limitata a un breve periodo transitorio;

- il più recente contributo interpretativo della vigente normativa in materia di compensi degli amministratori di società pubbliche (*Atto di indirizzo ex articolo 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175*”, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, nella seduta del 25 giugno 2021) prevede, per le società a controllo pubblico diverse dalle strumentali, quale è l'ATAM (società che eroga servizi pubblici locali), una certa flessibilità, tale da ammettere che l'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, possa pervenire a una determinazione del compenso che sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, in un'ottica di stretta necessità, alla luce di realtà societarie proficue di dimensioni analoghe; restando comunque fermo l'obbligo per l'amministrazione controllante, nel procedere in tal senso, di assicurare che l'individuazione autonoma del tetto di spesa, sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe; e dando atto che il compenso così determinato andrebbe comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016;
- il limite di spesa del sopra riportato articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 95/2012, è il seguente:

- a) costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori ATAM: €. 106.617,42, come da certificazione del 10.09.2021, che si allega al presente verbale;
- b) 80 per cento del costo di cui alla precedente lett. a): €. 85.293,93;
- in considerazione di quanto sopra, il compenso da attribuire al nuovo Consiglio d'Amministrazione deve essere contenuto entro il suddetto limite di spesa e, all'interno di tale tetto, può essere equiparato a quello più basso stabilito per le altre società in house del Gruppo Comune di Reggio Calabria e quindi pari ad €. 65.000,00, così ripartiti:
- €. 20.000,00 per il Presidente del CdA;
 - €. 30.000,00 per il componente con incarico di Amministratore delegato;
 - €. 15.000,00 per l'altro componente;
- l'incremento complessivo di euro 34.400,00, rispetto all'attuale compenso dell'Amministratore unico sarà tuttavia recuperato con un'equivalente riduzione dei costi di funzionamento così come disposto con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 30/12/2020 (in particolare, in via esemplificativa, i costi per servizi relativi alla voce B7).

Terminata la discussione, l'Assemblea in forma ordinaria, all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale,

DELIBERA

- 1) di disporre, per le motivazioni tutte esposte in premessa, che la Società ATAM spa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- 2) di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023;

- 3) di determinare il compenso da attribuire al nuovo Consiglio d'Amministrazione in complessivi €. 65.000,00, come di seguito ripartiti:
- €. 20.000,00 per il Presidente del CdA;
 - €. 30.000,00 per il componente con incarico di Amministratore delegato;
 - €. 15.000,00 per l'altro componente;
- 4) di stabilire che il compenso come determinato al precedente punto sarà comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal nuovo decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016;
- 5) di impartire al nuovo Consiglio di Amministrazione la direttiva di adottare tutte le idonee iniziative per il contenimento dei costi giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30.12.2020, con riguardo, in particolare e in via esemplificativa, ai costi per servizi relativi alla voce B7, allo scopo di compensare con equivalente riduzione dei costi di funzionamento l'incremento dei compensi al medesimo Consiglio di Amministrazione;
- 6) di dare mandato al Presidente di effettuare, a norma dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la trasmissione di copia della presente deliberazione, contenente le motivazioni della scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 componenti, alla Sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Si passa quindi al 3^ punto all'ordine del giorno: "Nomina Consiglio d'Amministrazione"

Il rappresentante del Socio di maggioranza Comune di Reggio Calabria, arch. Mariangela Cama, dà lettura del menzionato decreto n. 34 del 09.09.2021, con cui il Sindaco del Comune di Reggio Calabria ha disposto la nomina degli Amministratori della società Atam spa di competenza comunale.

Il rappresentante del Socio di minoranza Città Metropolitana di Reggio Calabria, avv. Carmelo Versace, dà lettura del decreto n. 36 del 03/09/2021, con cui il Sindaco Metropolitan di Reggio

Calabria ha disposto la nomina dell'Amministratore della società Atam spa di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.


Terminata la discussione, l'Assemblea in forma ordinaria, all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale,

DELIBERA

- di nominare i seguenti Amministratori della società Atam spa di Reggio Calabria:
 - 1) avv. Ezio Privitera, Presidente;
 - 2) avv. Giuseppe Basile, Consigliere;
 - 3) avv. Melina Consuelo Sangiovanni, Consigliera.
- di dare atto che tutti i soggetti nominati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e dello Statuto sociale;
- di stabilire che le nomine come sopra disposte hanno decorrenza immediata e gli Amministratori resteranno in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023.


Il Presidente

Dott. Francesco Perrelli



Il segretario

Mariangela Saia



Gent.mo avv.

Barreca Demetrio

Direttore Generale

Comune di Reggio Calabria

In riferimento ai decreti sindacali di nomina n.34 del 09/09/2021 del Sindaco del Comune di Reggio Calabria e n.36 del 03.09.2021 del Sindaco della città' Metropolitana, ai fini della determinazione dei limite massimo del compenso ai articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 95/2012, si attesta che, per l'anno 2013 il costo complessivo per compensi percepiti dall'organo amministrativo e' stato pari a €106617.42

L'Amministratore Unico

Dott. Francesco Perrelli

